Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
(Provincia di Cosenza)

STATUTO COMUNALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 50 DEL 27-11-2000, INTEGRATO CON ATTO N. 55 DEL 20-12-2000.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO IL GIORNO 30-11-2000 E 20-12-2000.

ESAMINATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL 21-12-2000 N. 113.

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 29-12-2000 AL 28-01-2001.

IN VIGORE DAL GIORNO 29-01-2001.

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA – Parte I e II, N. 9 DEL 1-2-2001, PAGG. 668/682.

Data, 05 marzo 2001.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pasquale La Pegna)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO
(Provincia di Cosenza)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune è l'Ente espressione della comunità locale, dotato d'autonomia costituzionalmente garantita.

2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio e ne cura gli interessi.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le attività attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il Comune svolge le sue attività anche attraverso la collaborazione dei cittadini e delle loro forme d'aggregazione sociale.

5. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento d'aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, ed economico della comunità di Roseto ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, favorendo in particolar modo:
- la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
- il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali e religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e la cultura della tolleranza;
- il superamento d'ogni discriminazione, anche tramite la promozione d'iniziative che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assicurino condizioni di pari opportunità.

2. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità: promozione, in particolare e con priorità, dello sviluppo economico della comunità, nel settore del turismo e delle attività ad esso collegate; a tal fine, sostiene, anche mediante eventuale forma di finanziamento, iniziative di organizzazioni e soggetti che con la loro opera favoriscono la promozione

dell'immagine turistica di Roseto; nel settore dell'agricoltura, ove sostiene ogni utile iniziativa per migliorare ed incrementare la produzione dei prodotti tipici locali, e per sensibilizzare gli operatori di detto settore verso esperienze agrituristiche; e nel settore dell'artigianato locale, ove, con opportuni incentivi sostiene tutte le iniziative ritenute utile per favorire il suo pieno sviluppo.

3. Tutela, conservazione, difesa dell'ambiente, salvaguardia del territorio valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche ed archeologiche che costituiscono il presupposto fondamentale per la difesa del turismo, a tal fine avvia forme di sensibilizzazione e sostiene iniziative per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico – monumentale presente sul territorio e cura, con la collaborazione dei cittadini, la tutela del centro storico, inteso non solo come luogo fisico di strutture e servizi, ma anche come località ideale di conservazione dell'identità Rosetana, attraverso cultura, lingua e tradizione.

4. Promozione d'attività sociali a favore delle persone bisognose, in particolare degli anziani, degli handicappati, attraverso la realizzazione di centri d'aggregazione sociale ed il sostegno di tutte le iniziative che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale.

5. Valorizzazione, promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.

6. Attivazione e partecipazione a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e d'efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione da parte di un maggior numero di cittadini delle utilità sociali realizzate e di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

7. Promozione e partecipazione alla realizzazione d'accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo del comprensorio.

8. Promozione, quale Ente territoriale autonomo, nella prospettiva della piena integrazione europea, gemellaggi o altre forme di cooperazione con Comuni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

appartenenti ad altre Regioni al fine di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità.

9. IL Comune estende i suoi interventi compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ai propri cittadini che si trovano al di fuori della circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e l'erogazione di servizi e beni nonché forme d'assistenza, anche finanziaria nelle località nelle quali hanno dovuto portarsi per ragioni di lavoro al fine precipuo di tenere deste le tradizioni locali.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 32.00 kmq, confina con i comuni di Amendolara, Oriolo, Montegiordano e con il Mar Jonio.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Nicolò Converti, n.4.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Roseto Capo Spulico.

2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11.5.1963. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello statuto sono precedute da idonee forme di consultazione e sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 6
Regolamenti

1. Il Comune ha podestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la propria podestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I regolamenti entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segretaria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Art. 7
Albo pretorio

1. Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico è individuato apposito spazio da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per lo statuto a tale adempimento.

2. Il messo comunale cura l'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione nonché la tenuta dell'apposito registro, da cui risultano gli estremi della pubblicazione.

Art. 8
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza, ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF e/o altre associazioni di volontariato di rilevanza locale, regionale e nazionale.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabile con apposito regolamento.

Art. 9
Carta dei diritti del cittadino

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Con apposito regolamento può essere disciplinata la carta dei diritti del cittadino.

Art. 10
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali o burocratici del comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1) debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 11
Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni d'Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nelle funzioni di governo del comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 12
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato d'autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13
Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Vice-Sindaco, ed in caso di assenza o di impedimento del Vice-Sindaco, dal Consigliere Anziano.

3. Il Sindaco rappresenta il Consiglio, dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio comunale, concede la parola, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta, quando l'ordine dei lavori è turbato, ed ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che continuamente violi il regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 14
Sessione e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 2 giorni dopo la prima.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. Nel corso della seduta nella quale sono presenti tutti i consiglieri assegnati al comune, con voto unanime, è possibile integrare l'ordine del giorno con argomenti non previsti nello stesso, fermo restando che si potrà procedere alla loro discussione e deliberazione solo nel caso in cui le relative proposte siano corredate dal parere dei responsabili dei servizi.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

13. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 15

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e\o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione commissioni di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Il Consiglio può nominare esperti nelle singole materie oggetto delle commissioni. Gli esperti partecipano ai lavori con funzione consultiva

Art. 17
Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carico all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voti. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozione e proposte di risoluzioni.

4. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, dal Segretario comunale e dalla Direzione delle aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato.

5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

7. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché presentati contemporaneamente al protocollo dell'Ente dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve astenersi dal prendere parte alla discussione e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che il fatto sia fatto constatare a verbale.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7, legge 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di fornire cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle eventuali cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 18
Gruppi consiliari

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, e i relativi capogruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. A seguito di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza i consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno 2 membri.

3. Un gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere purché questo sia l'unico rappresentante consigliere comunale di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. Il Consiglio potrà istituire la commissione dei capogruppo consiliari, organo di consulenza del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; per l'esame di proposte di particolare rilevanza da sottoporre al Consiglio ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari. La disciplina ed il funzionamento sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 19
La giunta comunale

1. La giunta comunale è organo d'impulso, collabora con il Sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3. In particolare, la giunta esercita le funzioni d'indirizzo politico di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando tutti gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 20
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non può essere inferiore a 2 e superiore a 4, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco. Spetta al Sindaco in concreto determinare, in base a precise valutazioni politiche amministrative, il numero dei componenti la giunta, nei limiti prefissati.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare esperienza e competenza tecnica, amministrativa o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto, né determinano la validità dell'adunanza.

Art. 21
Nomina e revoca

1. Il vice-sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il 3 grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

3. Il Sindaco, nel corso del mandato può revocare dall'incarico uno o più assessori provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con il venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima sedute utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

4 Salvi i casi di revoca da parte del sindaco o dimissioni dei componenti, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 22
Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Sono attribuiti alla Giunta gli atti inerenti le funzioni di governo non espressamente riservati agli altri organi.

3. Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 23
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del sindaco le funzioni relative alla convocazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ed alla presidenza della giunta comunale sono esercitate dal Vice Sindaco.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi, i cittadini od autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà di componenti incluso il Sindaco e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale, direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che, disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione di carica. Il Sindaco che è membro del Consiglio Comunale presta davanti allo stesso, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintendente alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 25
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c- convoca i comizi per i referendum;
d- adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e- nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f- conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, agli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 26
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c- propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 28
Rappresentanza legale dell'ente

1. Il Sindaco è il rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di servizio in base a una delega rilasciata dal sindaco al responsabile individuato.

3. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:
-rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
-stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

4. Il sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore o consigliere, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
-rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
-stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;
-accordi di programma.

Art. 29
Vicesindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 30
Delegati del sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 31
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione permanente nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 32
Divieto generale di incarichi e consulenze – obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzione dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione, e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado.

3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il 4° grado.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 33
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 34
Forme di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. Il comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio secondo criteri di economicità, efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, costituite o partecipate dal comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La partecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

agevolazioni e forme d'esenzione totale e parziale.

Art. 35
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 36
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore:
a) il consiglio d'amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a;
c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio d'Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. L'organizzazione e il funzionamento dell'azienda stessa è disciplinato, con proprio regolamento.

7. L'azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 37
Istituzione

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di una sola autonomia gestionale

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazioni, il presidente, e il direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in un apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 38
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 113 D.Lgs. n. 267/2000 ed anche in deroga a quanto previsto dall'art.9, primo comma, lettera d) Legge 475/68, come sostituita dall'art.10 Legge 362/91.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla Legge 498/92, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 39
Concessioni a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il processo di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza da tale forma di gestione.

Art. 40
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli enti Istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini, l'esercizio di funzioni ed a sua volta ricevere da questi, ove sia in grado di assicurare, con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costituivi degli organismi associativi di qualsiasi natura,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio comunale con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni ed altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione dell'attività di programmazione dell'ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi costituti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'ente;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei sevizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicura la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

4. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte a domanda nell'albo delle associazioni;

5. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 42
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'indirizzo mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione della Repubblica che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per dibattere su problemi di interesse generale.

Art. 43
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a 100, possono presentare agli organi competenti proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione e petizioni, per sollecitare l'intervento degli organi dell'amministrazione su questioni di interesse comune e per esporre esigenze di natura collettiva;

2. Le procedure e le modalità per le proposte devono avvenire nel seguente modo:
a) le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto;
b) il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale, entro 60 giorni dal ricevimento;
c) l'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicati negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta;

4. Le procedure per la presentazione delle petizioni devono avvenire nel seguente modo:
a) la raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo contenente le richieste che sono rivolte all'amministrazione;
b) la petizione è inoltrata al Sindaco, il quale entro 30 giorni dal ricevimento l'assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale;
c) se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento; il contenuto della decisione dell'organo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 44
Azione referendaria

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) sulle materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre esclusi dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi;
d) disciplina dello stato giuridico e dell'assunzione del personale, piante organiche del personale e relative variazioni, designazione e nomine dei rappresentanti.

4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione referendaria almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 45
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento dei referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.

Art. 46
Effetti del referendum

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 47
Istituzione dell'ufficio

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 48
Nomina- funzioni- disciplina

1. L'elezione del Difensore civico è riservata al Consiglio comunale e deve avvenire a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati tra persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che per esperienza acquisita offra garanzia di competenza, probità ed obiettività di giudizio, di provata esperienza, moralità e professionalità, che abbia i requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere e non si trovi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Amministrazione Comunale, secondo quanto verrà stabilito nell'apposito regolamento. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo 2 votazioni è eletto in seduta successiva con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Compito del Difensore Civico è di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione, cooperando anche con essa, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento, per il loro superamento.

3. Il Difensore civico ha una durata pari a quella del mandato del Sindaco, è rieleggibile una sola volta e svolge le sue funzioni sino all'insediamento del successore; allo stesso viene corrisposta una indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'atto della nomina in misura non superiore a quell'assegnata agli assessori.

4. Il Difensore civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, il Difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

5. Prima del suo insediamento il Difensore Civico presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando le seguenti parole: " Giuro di osservare le Leggi dello Stato e di bene e fedelmente adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 49
Mezzi e prerogative del difensore civico

1. Onde consentire l'efficiente funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, l'Amministrazione Comunale rende per esso disponibili locali, attrezzature e quanto altro all'uopo necessario.

2. Per lo svolgimento dei compiti del suo ufficio, il Difensore Civico ha il diritto di ottenere la massima collaborazione dai responsabili dei vari servizi ed uffici comunali, spettandogli l'accesso ed il diritto di estrazione gratuita di tutti gli atti e documenti dell'Ente, ancorché riservati, essendo però tenuto in quest'ultimo caso al segreto d'ufficio; egli ha anche diritto di partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio, senza diritto di voto né di parola, potendo esprimere il suo parere sugli argomenti in trattazione solo se espressamente richiesto dal Sindaco o dalla maggioranza dei membri del Collegio.

3. Una volta completata l'istruttoria svolta sul problema, il Difensore Civico, esprime le sue osservazioni e suggerimenti comunicandoli all'organo competente nonché al cittadino istante, intimando anche, in caso di ritardo, di provvedere entro periodi predeterminati e segnalando anche, in ipotesi di persistente inadempienza, agli organi statali sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

4. L'eventuale denuncia penale del Difensore Civico è atto dovuto, in quanto pubblico ufficiale per le mansioni svolte.

5. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione in ipotesi di mancato recepimento dei suggerimenti del Difensore Civico, nel qual caso quest'ultimo, trattandosi di gravi vizi ed irregolarità procedurali può chiedere il riesame e la comunicazione della vertenza a tutti i Consiglieri Comunali, per l'eventuale promozione di un dibattito consiliare.

Art. 50
Rapporti con il consiglio comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Difensore Civico presenta entro il mese di Marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare l'efficienza e l'andamento dell'Amministrazione ed a meglio garantire l'imparzialità e la trasparenza.

2. La relazione viene discussa nella prima seduta consiliare successiva e, comunque, non oltre trenta giorni dal suo deposito, essa deve essere resa pubblica con idonei mezzi di pubblicità.

3. Il Difensore Civico in casi di particolare gravità ed importanza può sempre relazionare al Consiglio Comunale.

Art. 51
Difensore civico sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale, ai fini di una gestione più economica, efficiente e globale dell'ufficio, può valutare la possibilità che il Difensore Civico venga eletto nel quadro di una convenzione tra i sedici comuni del comprensorio dell'Alto Ionio, assolvendo le proprie funzioni in modo integrato per tutta la comunità interessata.

2. In tali ipotesi, l'istituzione ed il funzionamento nella dimensione sovracomunale dell'ufficio del Difensore Civico deve ispirarsi, per quanto possibile ai principi ed ai criteri del presente Statuto.

TITOLO VI
PATRIMONIO –FINANZA –CONTABILITA'

Art. 52
Demanio e patrimonio

1. Apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, comma 2 della legge n. 127/97, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni culturali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 53
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è affidata ad un Revisore dei Conti, eletto dal Consiglio Comunale tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei Conti o a quello dei dottori commercialisti ovvero ancora a quello dei ragionieri che possiedono il requisito per l'elezione a Consigliere e non incorrono in casi di incompatibilità.

2. Il Revisore dei Conti dalla data di esecutività della delibera, dura in carica tre anni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ed è rieleggibile una sola volta.

3. Egli ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e, nell'ambito delle norme legislative e regolamentari, che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del suo ufficio specificandone le attribuzioni, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo economico finanziaria e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente.

TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE-SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 54
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e, secondo i principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionale di lavoro del comparto Enti Locali. Sono esclusi dalla potestà regolamentare della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale decentrata.

2. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità in servizi e uffici, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

3. Il Comune provvede alla determinazione della propria pianta organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 55
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 56
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 57
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinati di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può esser integrato, con provvedimento della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune e non rilevano sul costo contrattuale del personale. Il contratto determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in casi di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterati e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE- VICE SEGRETARIO

Art. 58

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali.

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definiti nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

4. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità dell'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative, formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Nel caso in cui si è istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti.

7. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 59
Vice segretario comunale

1. Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di vice Segretario Comunale, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 60
Il direttore generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e la ripartizione dei costi degli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario comunale, dei funzionari responsabili dei servizi e degli uffici.

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

5. Egli è responsabile dell'andamento complessivo delle attività gestionali, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente. A tal fine il Direttore:
a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento, da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.

6. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Direttore generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.

7. La Giunta entro i successivi 15 giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

8. Ove il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

9. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

CAPO III -GESTIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 61
Gestione amministrativa

1. Il Sindaco con apposito decreto nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli Uffici e Servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli Organi Istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività che da essi dipendono.

2. A tal fine ai Responsabili degli Uffici e Servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto CCNL, provvedono all'espletamento della procedura per la selezione del personale ed alla relativa assunzione prevista negli atti di programmazione o autorizzati dalla Giunta, alla stipula del contratto di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione di sanzioni disciplinari ed assumono direttamente provvedimenti disciplinari che per legge o in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti dagli atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei sevizi, assumendo tutti gli atti necessari, compresa la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio ed individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione dell'entrata rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e di liquidazione nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal p.e.g. e dagli atri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

4. Sono di competenza dei Responsabili dei Servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di comunicazione ed intimazione, gli accertamenti tecnici, le legalizzazioni, i verbali le diffide e le certificazioni.

Art. 62
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzioni di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili dei servizi dell'Ente solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 63
Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi e degli uffici non diversamente disciplinati da disposizioni di legge assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco se non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreto.

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro tre giorni.

5. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia e l'ufficio di provenienza.

TITOLO VIII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64
Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie trasferite.

2. Il comune è titolare di podestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programmi, progetti ed interventi.

5. La giunta dopo l'approvazione del bilancio adotta specifico provvedimento con il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza,
ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'attuazione degli interventi programmati.

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

8. La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 65
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, a regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal responsabile di ragioneria.

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 66
Revisione economica e finanziaria

1. Il revisore dei conti nominato dal Consiglio comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione, ed esprimere suggerimenti e proposte tesi a migliorare l'efficienza ed i risultati.

4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico, ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del revisore dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e di controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

6. Il regolamento di contabilità disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Art. 67
Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione secondo le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.

2. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dal Consiglio e dalla Giunta.

3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi sentito il revisore.

4. Per l'esercizio del controllo di gestione, il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

TITOLO IX
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 68
Disposizione finale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.